

Il Consiglio dell'Ordine Forense di Sassari nella seduta del 3 novembre 2005

.....omissis.....

Il Consiglio, viste le proprie precedenti delibere in tema di rapporti tra pratica legale e frequenza delle Scuole di Specializzazione per le professioni legali, in particolare la delibera del 28 ottobre 2004;

- preso atto che la costante giurisprudenza dei Tribunali Amministrativi Regionali e del Consiglio di Stato non ritiene necessaria, per l'ottenimento del certificato di compiuta pratica, l'iscrizione per due anni al Registro Speciale dei Praticanti ;
- sentita la Commissione Albo, dopo ampia discussione, a maggioranza,

**DELIBERA**

- La frequenza dello studio può essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno dalla frequenza della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali;
- L'iscrizione al Registro Speciale dei Praticanti può essere anche successiva all'iscrizione alla Scuola di Specializzazione o all'ottenimento del diploma;
- In ogni caso il periodo di formazione post laurea (sola pratica tradizionale o Scuola di specializzazione con pratica tradizionale) non può essere inferiore a due anni;
- Il certificato di compiuta pratica verrà rilasciato, quindi, solo ed esclusivamente a chi sia iscritto nel Registro dei Praticanti ed abbia compiuto per due anni solari le attività prescritte dalla legge e cioè: pratica tradizionale per due anni oppure un anno di pratica tradizionale e frequenza della scuola di Specializzazione conseguendo il diploma sostitutivo di un anno di pratica, ai sensi dell'art. 1 del D. min. Giustizia n. 475/2001;
- Chi abbia ottenuto il diploma presso una Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali prima dell'iscrizione al Registro dei Praticanti dovrà effettuare un anno di pratica "tradizionale"(frequenza delle udienze e dello studio del dominus) prima di poter richiedere il certificato di compiuta pratica;
- Chi si iscriva al Registro dei Praticanti e contestualmente ad una Scuola di Specializzazione, dovrà indicare il periodo nel corso del biennio (primo o secondo anno), nel quale intenda avvalersi dell'esonero dalla frequenza delle udienze e dello studio del dominus ex art.1 co.3 DPR n. 101/90; in questo caso al praticante avvocato che abbia chiesto di avvalersi dell'esonero relativamente al primo anno di pratica non verrà rilasciata autorizzazione all'esercizio del patrocinio ex art.8 co. 2 RDL 1578/33, atteso che solo lo svolgimento della pratica tradizionale per un periodo non inferiore ad un anno consente l'acquisizione del minimum di completa preparazione per lo svolgimento autonomo della professione nelle forme dell'abilitazione al patrocinio, in ciò confermandosi la precedente delibera del 15.7.04, alla cui motivazione si rinvia.
- Qualora al termine della Scuola di Specializzazione il praticante non ottenga il relativo diploma, potrà avvalersi della previsione di cui all'art. 1, comma 3° del DPR 101/90, secondo il quale la frequenza di un corso post-universitario esonera il praticante dalla sola frequenza dello studio per il periodo di un anno e dovrà, di conseguenza, integrare la pratica compiuta con l'adempimento di tali attività;
- Chi si iscriva al Registro Speciale dei praticanti dopo aver già iniziato a frequentare una Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali potrà ottenere il certificato di compiuta pratica dopo aver effettuato un anno di pratica "tradizionale" ed aver conseguito il diploma della Scuola di Specializzazione, soltanto quando siano trascorsi due anni solari dalla data di iscrizione alla predetta Scuola e ciò perché il periodo di formazione post laurea non può essere inferiore ai due anni ai sensi dell'art. 2 della legge 24.7.1985 n. 406.
- La delibera del 28 ottobre 2004 si intende revocata.

.....omissis.....